

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 948-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SALARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro del Bilancio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1965

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, per la proroga dell'efficacia delle norme del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie

ONOREVOLI SENATORI. — È per la terza volta che nello spazio di cinque mesi si è chiamati a discutere della assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

Nel settembre 1964 se ne trattò infatti ampiamente per la conversione in legge del decreto-legge n. 706 del 31 agosto precedente che aveva per la prima volta introdotto il suddetto sistema per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1964.

Nel dicembre ultimo scorso si tornò sull'argomento nell'esame del disegno di legge con cui il Governo, ritenendo che permanessero le circostanze che avevano ispirato la adozione del decreto legge sopra citato e considerati i positivi risultati conseguiti, proponeva la proroga di quelle disposizioni al 31 dicembre 1965.

Detto disegno di legge fu poi approvato da questa Assemblea nella seduta del 9 dicembre ultimo scorso, ma, per le note vicende, l'altro ramo del Parlamento non ha avuto la possibilità di poterlo prendere in esame e concluderne l'iter prima del 31 dicembre 1964, data in cui è cessata l'efficacia del decreto-legge 31 agosto 1964 convertito nella Legge 21 ottobre 1964, n. 999.

Il Governo è stato così costretto a ricorrere all'articolo 77 della Costituzione, emanando il decreto-legge 23 dicembre 1964, numero 1353 — di cui oggi si chiede la con-

versione — allo scopo di non causare un dannoso ritorno al sistema *quo ante*.

Il testo del decreto-legge è la esatta riproduzione del disegno di legge già discusso e approvato da questa Assemblea, salvo nell'ultimo comma con cui si pone a carico dello Stato l'obbligo di versare agli Enti i contributi di sua spettanza in rate trimestrali anticipate.

Dati i precedenti sopra richiamati si ritiene quindi superfluo attardarsi sul merito del provvedimento.

La 5ª Commissione ha invece creduto doversi soffermare sulla legittimità del ricorso da parte del Governo all'articolo 77 della Costituzione e da alcuni autorevoli componenti della stessa si è contestata nel caso in esame l'esistenza degli estremi previsti da detta norma.

La maggioranza però è stata di contrario avviso, ritenendo che i motivi che indussero alla conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, hanno ancora piena validità e che una interruzione dei benefici effetti prodotti da tale provvedimento avrebbe avuto negative ripercussioni nel campo della produzione.

Per queste brevi considerazioni, la maggioranza della 5ª Commissione propone l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

SALARI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, riguardante la proroga delle disposizioni del decreto legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.